



Comune di LOREGGIA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 29/02/2016

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016
----------------	---

L'anno *duemilasedici*, il giorno *ventinove* del mese di *Febbraio* alle ore *21:00* nella residenza municipale per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

			Scrutatore
1. BUI FABIO	Presidente	Presente	
2. PERON MARIA GRAZIA	Consigliere Anziano	Presente	
3. GENESIN LIVIO	Consigliere	Presente	
4. BASTAROLO LAURA	Consigliere	Presente	
5. MANCON LUIGI	Consigliere	Presente	
6. MAZZONETTO MARIO	Consigliere	Assente	
7. CASA LORENZO	Consigliere	Presente	Scrutatore
8. GIANELLA PIO	Consigliere	Presente	Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA	Consigliere	Presente	
10. TONIN RICCARDO	Consigliere	Presente	Scrutatore
11. MILANI RENATO	Consigliere	Presente	

Partecipa alla seduta il SCARANGELLA LUCA Segretario del Comune.

Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale
f.to SCARANGELLA LUCA

<p>N. 164 _____ Reg. Pubb. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il</p> <p>30/03/2016 _____ e fino al 14/04/2016 _____.</p> <p>Loreggia, li 30/03/2016</p> <p>Il Messo Comunale f.to</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs:267/2000)</p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p> <p>Loreggia, li 30/04/2016 _____</p> <p>Il Segretario Generale f.to SCARANGELLA LUCA</p>
--	--

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, li 30/03/2016

L'Istruttore Direttivo
Malvestio Cristina

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che prevede l'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, il differimento al 28 febbraio 2016 del termine per la presentazione della relativa nota di aggiornamento e infine il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO CHE

- l'art. 172, comma 1) lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2007;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016, che ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'IMU in materia di esenzioni ed agevolazioni;

ATTESO CHE la disciplina di base dell'imposta municipale propria (IMU) è definita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. come segue:

- l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- **l'imposta municipale propria non si applica**, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- **la base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- per i terreni agricoli, con esclusione di quelli posseduti e direttamente condotti da IAP e coltivatori diretti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

- a norma dell'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui al presente articolo relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 9 bis del citato art. 13, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dei commi 21, 22 e 23 della L. n. 208/2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 2.08.2014, che prevede l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione, delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè;

RICHIAMATO

- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30.10.2012;
- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 02.08.2014;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia compatibili;

DATO ATTO CHE

- il comma 17 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) introduce delle modifiche al Fondo di solidarietà comunale prevedendone un incremento in misura pari alla quantificazione delle principali nuove esenzioni/agevolazioni IMU e TASI;
- per le nuove esenzioni IMU si provvederà ad adeguare gli stanziamenti dell'entrata con le relative compensazioni non appena saranno noti i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e Finanze del riparto del Fondo di solidarietà comunale;
- il comma 26 della Legge di stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia di deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto;

RITENUTO necessario confermare le aliquote IMU applicate per l'anno 2015 in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire la copertura dei servizi indispensabili ed istituzionali, gli equilibri di bilancio e il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

SINDACO FABIO BUI : procede ad introdurre l'argomento. Specifica che rispetto all'anno scorso le aliquote delle imposte sono tutte confermate e quindi non vi sono aumenti, e ciò consente all'Ente di confermare il livello attuale dei servizi.

CONSIGLIERE MILANI RENATO : prende atto che ci sono le stesse aliquote dell'anno scorso

VICE SINDACO MARIA GRAZIA PERON : ricordo che la legge di stabilità 2016 ha escluso dalla TASI le abitazioni principali e che comunque c'è il divieto di aumentare le tasse ed imposte per il 2016 rispetto all'anno precedente, a parte il fatto che noi non avremmo mai aumentato niente anche ove non ci fosse stato questo blocco.

Il **CONSIGLIERE MILANI RENATO** espone alcune considerazioni sull'alto livello di tassazione in Italia, anche per case ereditate, e di converso della mediocrità di servizi offerti, ad es. dagli ospedali ove ci sono liste di attesa di mesi

il **VICE SINDACO MARIA GRAZIA PERON** aggiunge altre considerazioni sulla situazione iniqua di chi ha una sola casa in Italia – e non vi risiede perchè residente nella diversa abitazione del coniuge convivente – che si vede tassata quella unica abitazione come “seconda casa”. “Questa è la legislazione e dobbiamo applicare la legge, e ci consola la mancanza almeno di aumenti quest'anno”

CONSIGLIERE GIANLUCA SQUIZZATO : Il fatto che non sia aumentata l'aliquota è già un buon segno : sarebbe meglio diminuire ma mi rendo conto che non è possibile. Siamo favorevoli a questa delibera, fermo restando che quando ve ne sarà la possibilità sarà compito della Giunta diminuire le aliquote.

SINDACO FABIO BUI : proprio per quello che diceva prima il V.Sindaco, chi è che non vorrebbe diminuire le imposte comunali : ma siamo arrivati ad un livello in cui l'equilibrio è precario. Dobbiamo mantenere questo livello di tassazione per garantire un livello sufficiente dei servizi.

Con votazione palese resa per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti 1 (Milani);

DELIBERA

1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
Aliquota di base per fabbricati ed aree edificabili	8,4 per mille

Aliquota terreni agricoli	7,6 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione n. 19 del 2.08.2014, è prevista l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione, delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi art. 49 e comma 5 art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Il Responsabile Servizio Tecnico: _____

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario _____

CON successiva e separata votazione palese, favorevoli 9, astenuti 1 (Milani) la presente deliberazione viene dichiarata altresì immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
